

**STATUTO**  
**DENOMINAZIONE - SEDE**

Art. 1

E' costituita, a norma dell'art. 36 e seguenti del C.c., un'associazione culturale di promozione sociale denominata **"AMICI DELLA TINTORIA"** che ha sede in Via Valle del Samoggia,5906 – Castello di Serravalle (Bo) .

Gli eventuali cambiamenti di sede sociale potranno essere stabiliti da deliberazioni dell'assemblea dei soci. Sempre su delibera dell'assemblea potranno essere istituite o soppresse sedi secondarie.

**FINALITÀ - SCOPI**

Art. 2

L'Associazione è un centro permanente di vita associativa a carattere volontario e democratico la cui attività è espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo. Essa non ha alcun fine di lucro ed opera per fini culturali, ricreativi e solidaristici per l'esclusivo soddisfacimento di interessi collettivi.

Art. 3

Lo scopo principale dell'associazione è la promozione della socialità e del benessere degli associati, attraverso la valorizzazione del territorio in tutte le sue declinazioni ed espressioni, nonché la crescita culturale e civile dei propri soci attraverso la realizzazione di attività socialmente utili.

L'Associazione pertanto si propone:

- di promuovere e diffondere la conoscenza della cultura, della storia , dell'arte, dei prodotti e dell'enogastronomia della tradizione locale;
- di incentivare la vita all'aria aperta attraverso la conoscenza del contesto ambientale , con un'attenzione particolare al paesaggio agrario e alla sua conservazione , alle attività eco-sostenibili e alle energie rinnovabili;
- di offrire ai soci aderenti un luogo di ritrovo e di aggregazione in cui trascorrere il tempo libero , secondo varie modalità, usufruendo dei mezzi di cui l'associazione stessa dispone .

Per il raggiungimento degli scopi sociali l'associazione potrà realizzare tramite i suoi mezzi:

- organizzazione di manifestazioni culturali, convegni, mostre, corsi di formazione in genere, corsi di cucina, degustazioni, serate a tema, gare e giochi leciti ;
- promozione di eventi, anche in collaborazione con altre associazioni del territorio, di carattere ludico, sportivo, turistico e musicale;
- sollecitazione delle istituzioni del territorio per la salvaguardia dei prodotti tipici, dell'ambiente e delle tradizioni locali.

Potrà inoltre svolgere anche qualunque altra attività connessa ed affine a quelle elencate, anche se di natura commerciale, pur sempre nel rispetto dei limiti di cui all'art. 6 del D.Lgs. n. 460/1997 ai fini della perdita della qualifica.

**SOCI**

**Art. 4**

**Possano aderire all'associazione tutti coloro che:**

- ne condividono le finalità e i principi ispiratori e ne accettano lo Statuto e gli eventuali regolamenti interni ;
- si impegnano a contribuire alla realizzazione degli scopi sociali e ad usufruire dei servizi e delle strutture messe a disposizione dall'associazione con il massimo rispetto , impegnandosi a non arrecare danni e a contribuire con ogni mezzo al loro mantenimento .

L'adesione all'associazione è a tempo indeterminato, salvo le ipotesi di esclusione o recesso espressamente indicate dal presente Statuto, e non possono essere previsti soci temporanei per la partecipazione alla vita associativa.

Il numero dei soci è illimitato.

#### **Domande di ammissione**

Chi è intenzionato a diventare socio, deve presentare la domanda al consiglio direttivo che esaminerà le richieste indicando:

1. i propri dati (nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza e cittadinanza);
2. l'eventuale attività svolta;
3. la dichiarazione di condivisione delle finalità perseguite dall'associazione;
4. l'impegno ad osservare lo statuto , gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni adottate dagli organi dell'associazione .

L'ammissione all'associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo che esaminerà le richieste ricevute. Tutti i soci devono essere maggiorenni, fatta salva la facoltà del consiglio direttivo di iscrivere nel libro soci persone con almeno 16 anni compiuti, presentati da altri soci. Nel caso di domande presentate da soci minorenni, la domanda dovrà essere presentata da chi ne esercita la patria potestà .

#### **Diritti dei Soci**

I soci hanno diritto:

- a essere informati periodicamente sull'attività posta in essere dall'Associazione ;
- a partecipare alla vita associativa nel suo complesso, ad esercitare in sede assembleare, per gli associati maggiori di età, il proprio diritto di voto per l'elezione attiva e passiva, l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e degli eventuali Regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione;
- ad essere eletti negli Organi Associativi;
- a prendere visione di tutti gli atti deliberativi e di tutta la documentazione relativa alla gestione dell'associazione, con possibilità di ottenerne copia;
- ad essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute per le attività svolte a favore dell'Associazione nonché per le spese anticipate per conto dell'Associazione secondo i modi e i limiti previsti dalle delibere del Consiglio Direttivo.

I soci minorenni acquisiscono il diritto di voto al compimento della maggiore età; hanno diritto di partecipare alle iniziative dell'associazione e a prendere visione della documentazione dell'associazione, previa richiesta da inoltrare al consiglio direttivo e con la presenza di un socio maggiorenne.

#### **Doveri dei soci**

I soci sono obbligati:

- all'osservanza dello Statuto, del Regolamento Organico e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali;
- al pagamento della quota associativa, fissata dal Consiglio Direttivo, all'atto della loro ammissione e all'inizio di ogni anno;
- a mantenere sempre un comportamento degno nei confronti dell'associazione e degli altri soci ;
- a frequentare i locali ed usufruire di strutture ed attrezzature dell'associazione con la massima diligenza , impegnandosi a contribuire al loro mantenimento e corretto funzionamento senza arrecare danni .

### **RECESSO – ESCLUSIONE**

#### **Art. 5**

#### **La qualifica di Socio si perde per recesso od esclusione.**

L'esclusione da Socio sarà deliberata dall'assemblea dei Soci su proposta del Consiglio Direttivo nei confronti del Socio:

- che non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi dell'Associazione;
- che si renda moroso nel versamento della quota associativa annuale ;
- che svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell'Associazione;

che, in qualche modo, arrechi danni gravi, anche morali, all'associazione;  
 che instauri con l'associazione rapporti di natura patrimoniale in contrasto con le norme previste dalla Legge.

In ogni caso, prima di procedere all'esclusione, devono essere contestati, per iscritto, al socio, gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica nel termine di trenta giorni dal ricevimento degli stessi. L'esclusione diventa operante dalla annotazione nel libro dei soci.

Il recesso da parte dei Soci deve essere comunicato in forma scritta all'Associazione .

I soci receduti od esclusi non hanno più diritto di frequentare i locali, le strutture e le iniziative dell'associazione, non hanno diritto al rimborso del contributo associativo annuale versato e non possono rivendicare alcun diritto sul patrimonio dell'associazione.

In ogni caso non è ammessa la trasmissibilità e la rivalutazione della quota associativa.

### **PATRIMONIO E AVANZI DI GESTIONE**

#### **Art. 5**

Il Patrimonio dell'Associazione è costituito dalle quote associative, da eventuali oblazioni, contributi o liberalità, che pervenissero all'Associazione per un migliore conseguimento degli scopi sociali.

Le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività possono pervenire da:

- quote e contributi degli associati;
- contributi da privati;
- contributi dello Stato, di Enti e di Istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- contributi da Organismi Internazionali;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali.

#### **Art. 6**

L'Associazione può conseguire utili e/o avanzi di gestione, che dovranno essere reinvestiti in attività istituzionali, ma non può in nessun caso procedere alla distribuzione, anche in modo indiretto, degli stessi nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione medesima, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre associazioni con analoghe finalità sociali.

### **ESERCIZIO SOCIALE - BILANCIO DI ESERCIZIO**

#### **Art. 7**

L'esercizio sociale va dal 01/01 al 31/12 di ogni anno.

Entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale il Consiglio Direttivo predisponde un rendiconto economico-finanziario.

Il documento così redatto deve essere successivamente approvato dall'Assemblea dei Soci entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio.

Al fine di fornire idonea pubblicità al rendiconto economico-finanziario lo stesso dovrà essere messo a disposizione dei Soci almeno 15 giorni prima dell'Assemblea.

### **LIBRI SOCIALI**

#### **Art.8**

Sono libri sociali obbligatori dell'associazione :

1. libro dei verbali delle assemblee dei soci;
2. libro dei verbali delle assemblee del consiglio direttivo;
3. libro soci.

Della loro regolare tenuta sono obbligati in solito il segretario e tutti i membri del consiglio direttivo.

## ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

### Art. 9

Sono organi dell'Associazione:

1. l'Assemblea Generale dei Soci;
2. il Consiglio Direttivo;
3. il Presidente.

## ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI

### Art. 10

**L'Assemblea Generale dei Soci è costituita da tutti i Soci.**

Indica le linee di sviluppo dell'Associazione, opera le scelte fondamentali, delibera sull'operato degli organi esecutivi e rappresentativi, ed esercita costantemente la propria azione affinché tutte le attività siano coerenti con quanto contiene il presente Statuto. Le Assemblee possono essere ordinarie e straordinarie; le Assemblee possono essere convocate mediante avviso esposto presso la sede dell'Associazione almeno 15 giorni prima della data fissata, oppure con ogni mezzo di posta elettronica e ordinaria, nonché anche con avvisi telefonici. L'avviso conterrà gli argomenti posti in discussione, la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata almeno 24 ore dopo la prima.

#### **Assemblea Ordinaria**

L'Assemblea Ordinaria deve essere convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo almeno una volta all'anno, entro i primi quattro mesi dell'anno, ed ogni qualvolta lo stesso Presidente o almeno tre membri del Consiglio Direttivo, o un terzo degli associati ne faccia richiesta purchè in regola con le quote associative, per deliberare sui seguenti punti:

- approvare il Rendiconto Economico-Finanziario predisposto dal Consiglio Direttivo;
- nominare i membri del Consiglio Direttivo;
- approvare gli indirizzi generali dell'Associazione;
- approvare eventuali regolamenti interni e loro variazioni;
- deliberare l'ammissione e l'esclusione dei Soci dell'Associazione;
- deliberare sulla reiezione di domande di ammissione di nuovi Soci.

L'assemblea generale ordinaria è presieduta dal Presidente ed in caso di suo impedimento dal Vice Presidente e, qualora anche questo fosse impedito dal componente più anziano del Consiglio Direttivo.

L'assemblea elegge nel suo seno un segretario verbalizzatore.

#### **Assemblea Straordinaria**

L'Assemblea Straordinaria è convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo:

- tutte le volte che il Consiglio Direttivo lo reputi necessario;
- ogni qualvolta ne facciano richiesta motivata almeno un terzo dei soci;
- l'assemblea dovrà avere luogo entro 30 giorni dalla data in cui viene richiesta.

L'Assemblea Straordinaria delibera in merito a:

- modifiche allo Statuto Sociale;
- scioglimento dell'Associazione;
- su tutti quegli argomenti non di competenza dell'Assemblea Ordinaria.

Hanno diritto al voto tutti i soci maggiorenni in regola con il versamento delle quote associative. Ogni socio ha un solo voto.

In prima convocazione l'assemblea sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita con la presenza della metà dei soci più uno. In seconda convocazione l'assemblea sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti e delibera validamente a maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti o rappresentati su tutte le questioni poste all'ordine del giorno.

Per deliberare sulle modifiche da apportare allo Statuto in base alle proposte del Consiglio Direttivo è indispensabile il voto della metà più uno dei Soci presenti o rappresentati.

I Soci che per qualsiasi motivo non possano intervenire all'Assemblea hanno la facoltà di farsi rappresentare da altro Socio avente diritto al voto, mediante delega scritta.

Ciascun Socio non può rappresentare più di un altro Socio.

#### **Votazioni**

Per le votazioni si procederà normalmente col sistema dell'alzata di mano; per le elezioni delle cariche sociali si procederà normalmente, salvo diversa deliberazione dell'assemblea, col sistema di votazione a scrutinio segreto.

### **CONSIGLIO DIRETTIVO**

#### **Art. 11**

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 3 (tre) ad un massimo di 9 (nove) consiglieri (sempre numero dispari) eletti fra i soci con le modalità previste dall'art. 10 e resta in carica tre anni. Tutti i suoi membri sono rieleggibili. Se durante il mandato vengono a mancare uno o più consiglieri si provvede alla loro sostituzione nella prima Assemblea e comunque fino a tale data il Consiglio, purché resti in carica la maggioranza, può continuare a decidere. In caso venisse a mancare oltre la metà dei suoi membri, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo elegge nel suo seno il Presidente ed il Vice Presidente.

Il Consiglio si riunisce su invito del Presidente tutte le volte che questi lo ritenga necessario o quando lo richiedono in forma scritta e motivata almeno un terzo dei consiglieri e comunque almeno una volta all'anno per deliberare sul rendiconto annuale e per convocare l'Assemblea dei Soci.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente.

Le sedute del Consiglio Direttivo sono valide qualora sia presente almeno la maggioranza dei suoi membri.

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo vengono prese a maggioranza dei voti dei presenti. In caso di parità il voto del Presidente vale doppio.

Tutte le cariche sociali sono onorifiche e non danno diritto ad alcun compenso, salvo il diritto al solo rimborso delle spese effettivamente sostenute per conto e nell'interesse dell'Associazione.

#### **E' di competenza del Consiglio Direttivo:**

- stabilire l'entità della quota associativa annuale;
- redigere il Rendiconto consuntivo Economico-Finanziario di ogni esercizio;
- elaborare idee ed attività da sottoporre all'assemblea dei Soci, nonché curare dell'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea ;
- approvare e stabilire il rimborso ai soci delle spese effettivamente sostenute per conto e nell'interesse dell'associazione ;
- deliberare sulle domande di nuove adesioni da presentare all'Assemblea dei Soci per l'approvazione;
- deliberare su tutti gli atti di natura contrattuale, mobiliare e finanziaria compresa l'apertura di conti correnti con enti finanziari e/o istituti bancari nell'ambito delle attività sociali;
- assumere personale dipendente o stipulare contratti d'opera con soci o terzi;
- deliberare su tutti gli altri aspetti attinenti alla gestione sociale non riservati all'assemblea dalle norme di legge o dal presente Statuto;
- organizzazione e realizzare attività ed eventi oggetto delle finalità sociali.

### **PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO**

#### **Art. 12**

Il Presidente del Consiglio Direttivo ha la firma sociale e la rappresentanza dell'Associazione di fronte ai terzi e in giudizio.

Convoca e presiede il Consiglio Direttivo.

Convoca e presiede l'Assemblea dei Soci.

In caso di sua assenza o impedimento tutte le sue mansioni spettano al Vice Presidente.

**SCIoglimento****Art. 13**

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea Straordinaria, con il voto favorevole di almeno i tre quarti dei Soci presenti o rappresentati aventi diritto al voto, che può nominare uno o più liquidatori.

**Art. 14**

E' fatto obbligo per l'Associazione in scioglimento di devolvere il suo Patrimonio, di cui all'art. 6 dello Statuto Sociale, ad altra Associazione di Promozione Sociale operante in identico o analogo settore, secondo le indicazioni contenute nello statuto, ovvero a fini di pubblica utilità.

E' fatta salva qualsiasi altra destinazione imposta dalla Legge e secondo le disposizioni del Codice Civile.

**Art. 15**

Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto troveranno applicazione le norme del Codice Civile e dalle normative in materia di Associazioni di Promozione Sociale.

F.to

Il Presidente .....